

Natura delle garanzie dello Stato da parte di Sace e Fondo di Garanzia PMI

Cosa accade a seguito del Decreto n. 23 emanato per l'emergenza Covid-19

Con il Decreto legge del 8 aprile 2020 n. 23 sono state previste forme di garanzie a sostegno dei finanziamenti bancari necessari ad assicurare la liquidità alle imprese con sede in Italia per fronteggiare le conseguenze economiche conseguenti al *lockdown* disposto dal Governo per fare fronte all'emergenza Covid-19.

In particolare agli articoli 1 e 13 del provvedimento sono previste due forme di garanzia differenti:

- 1) la prima prevista all'art. 13, che sostituisce il contenuto dell'articolo 49 del decreto Cura Italia, è riconosciuta per i finanziamenti concessi dal sistema bancario per tutto il 2020 alle imprese fino a 499 dipendenti (piccole e medie imprese) e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- 2) la seconda prevista dall'art. 1, prevede l'erogazione di garanzie da parte di Sace S.p.A. fino 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 destinati alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI.

Le due forme di garanzia sono accomunate da alcuni elementi quali l'essere a prima richiesta, ossia non accessorie al contratto di finanziamento. Ciò comporta che il garante non può fare valere le eccezioni nascenti dal rapporto sottostante nei confronti della banca al fine di evitare il pagamento dovuto (e quindi non può tendenzialmente rifiutare il pagamento del debito contratto dal garantito con diritto di rivalsa). Questo elemento si desume dall'art. 1 lettera f) per quanto riguarda la garanzia di Sace e l'art 13, comma 1 lettera c) dove si menziona la fattispecie di garanzia diretta tipica delle norme relative all'istituzione del Fondo di garanzia per le PMI.

Le due garanzie sono, altresì esplicite, irrevocabili, e prestate a fronte di impegni da parte del percettore che il finanziamento garantito sia destinato a sostenere costi legati al *lockdown* da Covid 19.

Sulla base di queste prime considerazioni si rileva che il rapporto fra banca e finanziato sia un rapporto non assistito da privilegio (salvo che la Banca non chieda garanzie personali o reali sulla parte del credito non coperta da garanzia pubblica) e tale carattere permane fino a che non ci sia un eventuale mancato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

A seguito del mancato pagamento del finanziamento si attiverà la garanzia di Sace e del Fondo di Garanzia PMI i quali risponderanno in sostituzione del debitore originario. In specie per quanto riguarda la garanzia erogata dal Fondo di Garanzia PMI gli istituti aventi la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico sono la Banca del Mezzogiorno (BDM) e il Mediocredito Centrale (MCC), i quali erogheranno la somma dovuta alla banca, acquisendo, per conto del fondo, il diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente.

Con la richiesta di pagamento, e sulla base della normativa di riferimento, quanto verrà pagato dal garante sarà assistito dal privilegio generale di cui agli articoli 1 e 9 comma 5 del D.Lgs n. 123/98 e dell'art. 8 bis DL n. 3/2015, convertito nella L. n. 33/2015: in sostanza il credito da chirografario diventa privilegiato.

Dalla normativa in commento si rileva che "il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751 bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti.”. E tale natura privilegiata del credito è costantemente affermata dalla giurisprudenza di merito che si è occupata della questione, la quale ha individuato nel D.Lgs n. 123/1998 la disciplina di riferimento per la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia PMI.

Detta conversione da credito chirografario e credito privilegiato ex lege troverebbe applicazione anche ai finanziamenti garantiti da SACE.

I primi effetti di questa qualificazione rilevano in caso di fallimento e/o concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un piano di risanamento attestato. In tutti questi casi, infatti, la presenza di crediti privilegiati potrebbe decisamente ridurre il soddisfacimento dei creditori chirografari ulteriori.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Credito e Finanza di API Torino (011 4513.203 – credifin@apito.it).